

ATTIVITA' TRASFERITE ALLA NUOVA GESTIONE OSPEDALIERA

DEGENZA:

- Medicina Generale
- Lungodegenza
- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Ortopedia 1
- Ortopedia 2
- Day surgery: chirurgico
 - oculistico
 - urologico
 - odontoiatrico

SERVIZI

- Anestesia e Rianimazione
- Laboratorio Analisi chimico cliniche
- Radiodiagnostica
- Farmacia interna ospedaliera

CAPACITA' COMPLESSIVA DELLA STRUTTURA : n. 150 posti letto..

ELENCO SERVIZI APPALTATI DALLA ASL N. 14 AD IMPRESE PRIVATE
--

1. APPALTO "GLOBAL SERVICE" -

Durata novennale (Decorrenza 2001)

L'appalto ha per oggetto l'affidamento per prestazione, gestione e fornitura rispettivamente dei sottoelencati servizi, impianti e prodotti connessi con l'esercizio di attività sanitarie e per gestione immobili, per un importo presunto annuale di complessivi Euro 11.543.898,14 comprensivo di Iva.

A. Tecnico Manutentivo immobiliare, mobiliare, impianti tecnologici, aree verdi	Euro	980.454,71
B. Apparecchiature biomedicali (dal 6/4/2001)	Euro	2.264.269,43
C. Fornitura gas medicali, manutenzione impianti	Euro	97.230,12
D. Pulizie	Euro	1.310.000,00
E. Rifiuti (dal 1/1/2002)	Euro	369.865,77
F. Lavanderia (dal 1/1/2003)	Euro	1.006.724,81
G. Mensa (dal 17/5/2002)	Euro	2.814.483,52
H. Guardiania (dal 1/4/2001)	Euro	239.222,84
I. Telefonia	Euro	630.345,00
L. Gestione autovetture	Euro	284.051,29
M. Archiviazione documenti	Euro	103.291,38
N. Fornitura di presidi per incontinenti e ausili esterni	Euro	705.942,01
O. Fornitura tessuto non tessuto	Euro	738.017,26

2. APPALTO DEL SERVIZIO ENERGIA E RIQUALIFICAZIONE
TECNOLOGICA IMPIANTI FINALIZZATA AL RISPARMIO
ENERGETICO CON EVENTUALE RICORSO AL FINANZIAMENTO
TRAMITE TERZI -

Durata novennale (decorrenza 2001)

Importo a base d'asta globale complessivo: Euro 19.993.356,20

L'appalto ha per oggetto l'erogazione del servizio energia con le seguenti prestazioni:

- fornitura di beni e servizi; esercizio e conduzione; manutenzione ordinaria e straordinaria impianti; conseguimento risparmio energetico anche mediante ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate; riconsegna impianti con rendimento globale medio stagionale individuato al momento della stipula del contratto; opzione finanziaria; gestione ed installazione impianti; controllo telematico delle funzioni D.C.T.

Personale al 31/12/2000 - riepilogo per Unità Operativa

Allegato n. 3

Presidio Ospedaliero di Omegna	Personale Medico	Personale Laureato non Medico	Personale Infermieristico	Altro Personale Sanitario	Personale Tecnico	Personale Amministrativo	Totale	valore
Direzione Sanitaria di Presidio	1		31		8	11	51	2.765.465.341
Medicina Generale	10		32		6		48	3.689.295.851
Recupero e Rieducazione Funzionale	3		14	15	5	1	38	2.372.095.170
Anestesia e Rianimazione	3						3	482.592.468
Chirurgia	6		15		4		25	1.972.283.929
Ortopedia Traumatologia	4		20		4		28	2.017.265.900
Laboratorio Analisi	2	1	1	10	3	3	20	1.456.506.890
Radiodiagnostica	4			9	1	2	16	1.538.651.222
Farmacia		1			2	2	5	332.989.183
Totale	33	2	113	34	33	19	234	16.627.145.954



ATTIVITA' CHE CONTINUANO AD ESSERE GESTITE DALLA A.S.L. N. 14

- AMBULATORI SPECIALISTICI MEDICI CONVENZIONATI INTERNI:

Neurologia

Cardiologia

Dermatologia

Oculistica

Odontoiatria

Odontoprotesi

Ortopedia

Otorinolaringoiatria

- PRONTO SOCCORSO

- DIALISI AD ASSISTENZA LIMITATA

- ANTENNA TRASFUSIONALE


- MODULO ONCOLOGICO

- DAY HOSPITAL ONCOLOGICO

Ospedale di Omegna - Produzione annua prevista con il nuovo assetto

<i>Unità Operativa</i>	<i>Posti letto</i>	<i>N° Casi</i>	<i>Stima valore economico</i>
Lungodegenti	D.O. 14	198	2.213.000.000
Rec. Rieducaz. Funzionale	D.O. 15	243	2.049.915.200
Medicina Generale	D.O. 32	798	3.798.806.300
	D.H. 3	293	674.537.000
Chirurgia Generale	D.H. 4	620	1.261.000.000
Diabetologia	D.H. 2	100	232.000.000
Urologia	D.H. 1	106	88.428.000
Oculistica	D.H. 1	233	517.197.000
Ortopedia Traumatologia (I)	D.O. 20	858	3.469.139.900
	D.H. 1	469	1.058.425.000
Ortopedia Traumatologia (II)	D.O. 20	858	3.469.138.600
	D.H. 1	469	1.168.413.000
TOTALI OSPEDALE	D.O. 101	2.955	15.000.000.000
	D.H. 13	2.290	5.000.000.000
Produzione extraregionale prevista a regime	DH/DO 20	1.600	10.000.000.000
TOTALE GENERALE	134	6.845	30.000.000.000

Allegato n. 6

Handwritten signature and initials in black ink, located in the top right corner of the page.

SCHEDA

convenzione tra A.S.L. N. 14 - VCO - Regione Piemonte e "S.r.l. X"

Fra:

- A.S.L. 14 - VCO -

e

- S.r.l. "X"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

TITOLO I

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E SUE VICENDE

MODIFICATIVE ED ESTINTIVE

Art. 1 - Oggetto

1. Nell'ambito del proprio territorio, l'A.S.L. 14 VCO - Regione Piemonte affida alla società "X S.p.a." la gestione della struttura ospedaliera denominata "Madonna del Popolo" di Omegna di proprietà della stessa, nonché di tutti i servizi espletati nelle predetta struttura sanitario - ospedaliera, come meglio individuati all'allegato n. 1, fatta eccezione per i servizi di cui all'allegato n. 4 al C.S. che rimarranno invece gestiti direttamente dall'ASL e che dovranno rimanere nelle attuali sedi. Per quanto attiene poi ai servizi appaltati ad altre imprese all'atto di stipula della presente convenzione, come meglio specificati all'allegato n. 2 al C.S., gli stessi diverranno oggetto di gestione da parte della società mista allo spirare del relativo contratto/i
2. La struttura ed i relativi impianti restano in piena proprietà dell'A.S.L. 14 - VCO - Regione Piemonte.
3. Competono alle A.S.L. 14 le funzioni di indirizzo e controllo, che si esplicano con le modalità indicate nel presente atto, ed in particolare come previste dal successivo art. 13, volte ad assicurare i livelli e le condizioni di servizio alle esigenze e idonei a consentire lo sviluppo civile e economico della comunità locale.
4. La Società ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità con esclusione del

ricorso a forme contrattuali d'appalto o subappalto nei confronti di terzi estranei alla presente convenzione per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alle persone.

5. La cessione, l'affitto o la dismissione, anche parziale e/o mediante conferimento, dei servizi affidati dall'A.S.L. 14, con la presente convenzione, sono vietati.
6. Parimenti la società mista non potrà modificare i corrispettivi delle prestazioni rese agli utenti rispetto a quelle indicate dal Ministero della Sanità e dalla Regione.

Art. 2 - Durata dell'affidamento

1. I servizi oggetto del presente atto sono affidati dalla A.S.L. 14 Regione Piemonte alla Società per durata analoga a quella stabilita nello statuto della Società fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9 e quanto conseguente alle procedure di cui all'art. 9 bis, 3° comma, D.Lgs. 229/99.
2. L'affidamento, in quanto connesso alla gestione dei servizi da parte dell'A.S.L. 14 Regione Piemonte mediante società mista a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico ai sensi dell'art. 9 bis D.Lgs 502/92, così come modificato dall'art. 10 D.Lgs 229/99, subirà automaticamente le eventuali vicende modificative ed estintive della Società, fatti salvi i provvedimenti di revoca e di decadenza oltre indicati.

Art. 3 Assunzione degli obblighi e della responsabilità del servizio.

1. La Società, in conseguenza dell'affidamento dei servizi preindicati, provvederà ad assicurare agli utenti il soddisfacimento delle loro necessità di tipo sanitario.

2. Le normative tecniche e di settore che intervenissero dopo la decorrenza iniziale del presente atto sostituiranno automaticamente le relative clausole divenute incompatibili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 comma secondo della presente convenzione e comunque dall'art. 1419, comma 1, del codice civile.
3. Qualora la predetta sostituzione automatica delle clausole del presente atto comporti per una o per entrambe le parti adempimenti aggiuntivi, comunque onerosi, tali da costituire impegni imprevedibili sopravvenuti, le parti si obbligano a sostituire tali clausole con nuovi accordi.

Art. 4 - Gestione ed uso delle strutture

1. La Società garantisce il mantenimento in efficienza delle strutture mobili ed immobili, ad essa affidate dall'A.S.L. 14 apportando i potenziamenti, le migliorie, le sostituzioni necessarie, ed impegnandosi a riconsegnare funzionanti tutti gli impianti esistenti al termine del rapporto gestorio. Ogni investimento, miglioramento ed addizione compiuto e/o effettuato dalla Società nel corso della gestione allo spirare della stessa verrà conseguito dall'A.S.L. 14 che ne diventerà pertanto esclusiva proprietaria, senza diritto di ripetizione e/o rimborso ad alcun titolo, neppure ex art. 2041 c.c., da parte della Società.
2. Il rinnovamento degli impianti dovrà essere progettato e programmato dalla Società al fine di garantire prestazioni quantitativamente e qualitativamente costanti e comunque non inferiori a quelle precedenti la sua gestione, tenendo conto degli intervenuti miglioramenti tecnologici.

La Società dovrà provvedere alle opere di ricostruzione e ripristino che si rendessero necessarie in capo alle strutture affidatele a seguito di eventi

eccezionali, caso fortuito o forza maggiore per assicurare la continuità dei servizi.

Limitatamente alle strutture conferite in uso dall'A.S.L. 14, la Società fornirà annualmente notizie circa lo stato di conservazione delle stesse e, in caso di danno, provvederà a trasmettere le perizie tecniche alla società di assicurazione con la quale si obbliga sin d'ora a contrarre relative polizze per la copertura delle situazioni di rischio.

3. Per quanto attiene la messa a norma, secondo la normativa vigente, di tutti i beni oggetto della presente convenzione ogni onere relativo rimane a carico della Società, che accetta lo stato dei luoghi, così come esistente alla data del presente atto.

Art. 5 - Corrispettivo a favore della società per l'affidamento di servizi.

1. L'affidamento dei servizi indicati nel presente atto nonché dell'uso dei beni pubblici ad essa relativi comporta un corrispettivo annuale a favore della Società che sarà rappresentato dal valore delle prestazioni, effettuate secondo il tariffario approvato dalla Regione Piemonte, nell'ambito del budget da quest'ultima assegnato per la gestione della struttura oggetto del presente accordo, budget meglio specificato nell'allegato n. 5 al C.S. –

E' altresì previsto che tutti i costi di gestione sia ordinaria che straordinaria della struttura oggetto della presente convenzione nonché tutti i costi relativi ai servizi di cui all'allegato n. 2 al C.S., servizi questi ultimi forniti dall'ASL 14 (o dall'impresa privata aggiudicataria degli stessi) sino alla spirare dei contratti di appalto, saranno economicamente posti a carico della società mista.

Art. 6 - Contabilità e bilanci

1. La Società deve tenere una contabilità che consente la rilevazione dei costi e dei ricavi anche in via analitica.

Art. 7 - Sanzioni

1. Nel caso di colpa grave della Società, fatti salvi gli effetti di cui ai successivi artt. 8 e 9, particolarmente qualora la qualità dei servizi, con riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi vigenti, nazionali e regionali, e dalle migliori tecniche gestionali, rischi di essere compromessa, l'A.S.L. 14 avrà il diritto di usare, liberamente e senza spese, tutti i macchinari, le apparecchiature e gli impianti della Società attinenti ai servizi, senza alcuna responsabilità verso la Società.

Art. 8 - Revoca dell'affidamento della gestione del servizio

1. L'affidamento dei servizi oggetto del presente atto potrà essere revocato, totalmente o parzialmente, con conseguente risoluzione della presente convenzione da parte dell'A.S.L. 14 per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, che siano tali da rendere l'affidamento del servizio non più idoneo al perseguimento di fini di utilità generale, laddove dovessero venir meno le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e/o di coerenza con le previsioni del P.S.R.,
2. Il provvedimento di revoca dell'affidamento dei servizi alla Società e conseguente risoluzione della convenzione dovrà comunque essere motivato in relazione a sopravvenute esigenze pubbliche connesse al servizio stesso o alla sua forma di gestione così come tutte specificate nel

comma 1. Dalla revoca non potrà derivare diritto di risarcimento del danno né indennizzo alcuno, neppure ex art. 2041 c.c.

Art. 9 - Decadenza dell'affidamento

1. L'A.S.L. 14 potrà pronunciare la decadenza totale o parziale della Società dall'affidamento dei servizi, oggetto del presente atto, per i seguenti motivi:
 - a. fallimento della Società;
 - b. cessione o dismissione a terzi, anche mediante conferimento dei rami d'azienda impegnati nell'esercizio dei servizi affidati dall'A.S.L. 14 e di cui alla presente convenzione.
 - c. gravi e reiterati inadempimenti nella gestione dei servizi e nell'esecuzione del presente atto o delle norme di legge relative ad ogni servizio, qualora imputabili alla diretta responsabilità della Società e tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione dei servizi ad essa affidati.
2. L'A.S.L. 14 notificherà alla Società, nel caso previsto dal precedente comma, punto c, una diffida ed un invito ad adempiere, con il quale dovrà essere assegnato un termine congruo entro cui la Società dovrà rimuovere gli effetti dell'inadempimento e provvedere al ripristino della corretta gestione dei servizi, in conformità al presente atto.
3. Qualora la Società contesti il contenuto della diffida o comunque, ritenga di non eseguirla, l'ASL 14 potrà comunque dichiarare la decadenza totale o parziale dell'affidamento. Rimane salvo il diritto della società a contestare nelle opportune sedi la risoluzione del rapporto.

Art. 10 - Modificazioni del presente atto

1. Ogni futura modificazione consensuale del presente atto dovrà avere forma scritta, validamente ed efficacemente assunta da ciascuna delle due parti secondo le rispettive procedure.
2. Le parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo alle revisioni del presente atto che si rendano necessarie in seguito all'eventuale modificazione di elementi di rilievo del quadro normativo di riferimento; alle modificazioni di carattere tecnico e di rilevanza esclusivamente settoriale si applica quanto previsto all'art. 3 comma 2, del presente atto.

TITOLO II

CONTROLLO SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO E SULLA GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 11 - Qualità dei servizi

1. L'affidamento dei servizi preindicati impegna la Società ad erogare agli utenti i servizi ad essa affidati.
2. La Società erogherà i servizi preindicati, secondo le migliori condizioni tecniche ed imprenditoriali, osservando criteri di efficienza, efficacia ed imparzialità di gestione secondo gli standard di qualità di settore e senza interruzioni che non siano giustificate e previamente concordate con l'A.S.L. 14.

Art. 12 - Trattamento del personale

1. Entreranno a far parte della pianta organica complessivamente prevista i dipendenti dell'A.S.L. 14, attualmente impiegati presso la struttura ospedaliera "Madonna del Popolo" di Omegna, meglio e più specificamente indicati nell'elenco di cui all'allegato n. 3 al C.S., che all'uopo, con l'inizio

della gestione della struttura da parte della Società, verranno distaccati a favore di quest'ultima; in caso di risoluzione del rapporto il personale cessato potrà essere sostituito con altro alle dirette dipendenze della Società avente analoga qualifica. L'A.S.L. 14 si riserva inoltre il diritto di chiedere alla Società la sostituzione, con l'applicazione di ogni procedura idonea, del personale da quest'ultima assunto e ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi. In tal caso la Società provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

Le unità di personale di cui all'allegato sopra citato, saranno messe a disposizione della Società, fatta salva la facoltà degli operatori di optare per l'assegnazione ad altro incarico laddove la normativa contrattuale vigente lo consenta, presso diversa unità operativa. Il personale dell'A.S.L. 14, come individuato dal citato elenco ed impiegato presso la struttura oggetto della presente convenzione verrà messo a disposizione della Società con le modalità previste dal vigente contratto di lavoro dei pubblici dipendenti Comparto Sanità.

Sui fatti che potrebbero configurare infrazioni disciplinari commessi dal personale dell'A.S.L. 14 addetto ai servizi di cui alla presente convenzione, la Società dovrà inviare sollecito rapporto all'A.S.L. 14 che attiverà le previste procedure se ed in quanto dovute.

Il personale posto a disposizione della Società resta giuridicamente ed economicamente dipendente dell'A.S.L. 14 e sarà da questa direttamente retribuito con conseguente imputazione dei relativi costi alla Società. Il personale dovrà inoltre adeguarsi al piano organizzativo predisposto dalla Società nel rispetto della presente convenzione.

Al fine di garantire un organico con elevata capacità professionale la Società si doterà per l'assunzione alle sue dirette dipendenze di nuovo personale di una regolamentazione interna ispirata a criteri di imparzialità e trasparenza.

La Società potrà dotarsi altresì di proprio personale in aggiunta a quello distaccato dall'A.S.L. 14 da assumersi direttamente nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di lavoro.

2. Nel caso di sciopero, la Società dovrà adottare tutte le misure previste dalla legge a carico degli enti gestori dei servizi per la tutela dei diritti degli utenti. Nei rapporti con gli appaltatori di opere e servizi non direttamente connessi all'assistenza delle persone la Società dovrà farsi parte diligente nel richiedere la corretta applicazione sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale degli appaltatori stessi.

Art. 13 - Indirizzi e controllo del servizio

1. La Società provvederà ad effettuare gli investimenti per il miglioramento complessivo dei servizi, per un loro equilibrato sviluppo, nonché per garantire una migliore affidabilità e razionalità del sistema. A tale scopo la società trasmetterà all'A.S.L. 14 entro il primo ottobre di ogni anno un piano per il triennio successivo afferente i servizi affidati. Entro il successivo 31 ottobre l'A.S.L. 14 potrà richiedere eventuale varianti o integrazioni al piano. In assenza di osservazioni il piano di investimento sarà da intendersi approvato.

E' comunque consentita la facoltà per la Società di attivare nuovi servizi.

Rimane ferma per l'ASL 14 la facoltà di convenzionarsi di volta in volta, in

relazione ai nuovi servizi offerti ai propri utenti. Devono comunque rimanere assicurati i livelli di assistenza a livello regionale.

Le opere il cui onere sia previsto a totale o parziale carico dell'A.S.L. 14 saranno eseguite solo dopo approvazione espressa da parte dell'A.S.L. 14 stessa. In ogni caso i lavori eseguiti dalla Società devono essere previamente autorizzati secondo le norme edilizie ed urbanistiche.

All'A.S.L. 14 è altresì riservata la facoltà di verificare che l'erogazione dei servizi di cui al presente atto corrisponda alle tecniche indicate in precedenza.

2. L'A.S.L. potrà in qualsiasi momento, per il tramite di suo personale tecnico, controllare che i servizi siano eseguiti con la dovuta diligenza e la Società dovrà partecipare alla missione di controllo fornendo tutte le informazioni tecniche necessarie.
3. La Società, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, trasmetterà all'A.S.L. copia del bilancio annuale, dalla nota integrativa e della relazione sulla gestione riportante le informazioni ed i dati più significativi sui servizi affidati.

TITOLO III

COLLABORAZIONE TRA ASL 14 E SOCIETA'

Art. 14 - Responsabilità civile

1. La Società in base alla normativa vigente è esclusivamente e direttamente responsabile verso l'utenza ed i terzi per gli eventuali danni conseguenti all'attività esercitata, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuibile civilmente alla Società stessa.

La Società si obbliga a stipulare con primarie società di assicurazioni operanti sul mercato idonei contratti per la copertura di tutte le situazioni a rischio.

2. In caso di danni arrecati da terzi alle strutture la Società provvede all'immediato ripristino delle stesse ed è legittimata a proporre nei confronti dei responsabili le idonee azioni per il risarcimento.
3. Nei casi consentiti di appalto, la Società dovrà richiedere agli appaltatori adeguate garanzie in merito alla copertura assicurativa inerente alla responsabilità civile.

Art. 15 - Collaborazione fra le parti

1. L'A.S.L. 14 e la Società concordano di prestarsi reciproca collaborazione per la migliore gestione dei servizi affidati alla Società medesima, al fine di consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze dell'utenza.

TITOLO IV


NORME TRANSITORIE

Art. 16 - Consegna dei beni e trasferimenti dei rapporti di lavoro.

1. La presente Convenzione sarà operativa una volta consegnate le strutture e gli impianti che saranno consegnati alla Società, previa redazione di inventario degli stessi, con apposito verbale sottoscritto dalla ASL 14 e dalla Società stessa. In tale occasione, si procederà inoltre alla verifica dello stato di consistenza dei beni tutti, mobili ed immobili. In uguale modo si provvederà per la consegna dei beni successivamente alla consegna principale.

Art. 17 - Domicilio delle parti. Spese contrattuali.

1. Le parti eleggono il proprio domicilio nel.....e precisamente:
per la Società la sede legale in via, e per l'A.S.L.
14 presso....., in via, cui potranno essere
rispettivamente inviate notifiche, comunicazioni e corrispondenza
contrattuale.
2. La stipulazione e la registrazione del presente atto ed i relativi oneri
economici sono posti a carico della Società di gestione.



STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1. - E' costituita, ai sensi dell'art. 9 bis D. Lgs 30/12/92 n. 502, così come modificato dall'art. 10 D.Lgs 229/99, una Società per azioni " X S.p.a."

Art. 2. - La Società ha sede in, via, n., non possono essere istituite sedi secondarie.

Art. 3. - La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2031 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Titolo II

OGGETTO

Art. 4. - La Società ha per oggetto la gestione della struttura Ospedaliera denominata "Madonna del Popolo di Omegna", di proprietà dell' A.S.L. 14 - Regione Piemonte.

Art. 5. - La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale. Essa può, altresì, assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre Società o Ditte aventi scopi affini o analoghi.

E' fatto espresso divieto per la società epigrafata di stipulare contratti di appalto o subappalto con soggetti terzi non soci aventi ad oggetto la fornitura di opere e servizi direttamente connessi con l'assistenza alla persona così come espressamente previsti e disposti dall'art. 10 lett. E) D.Lgs 229/99.

Titolo III

CAPITALE SOCIALE

Art. 6. - Il capitale sociale è di Lire 484.067.500 / 250.000 Euro, rappresentato da n. 250 azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.936.270 / 1000 Euro. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ognuna dà diritto ad un voto.

Art. 7. - Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento su deliberazione dell'assemblea dei soci e sarà riservato a questi il diritto di opzione in proporzione alle azioni da essi possedute.

La maggioranza societaria è riservata all'A.S.L. 14 - Regione Piemonte nella misura minima del 51% delle azioni e non potrà mai essere inferiore a tale soglia percentuale.

In caso di trasferimento di azioni, il socio che intende alienare le proprie azioni o gli eventuali diritti di opzione a terzi, dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata A.R. agli altri soci, indicando il promesso acquirente ed il prezzo di cessione, le modalità di pagamento e le garanzie di vendita.

Entro 60 gg. da quello in cui è pervenuta la comunicazione, ciascun socio, in proporzione alle azioni possedute, potrà esercitare la prelazione, inviando lettera raccomandata A.R. al socio offerente e per conoscenza agli altri soci.

Ciascun socio, sempre in proporzione alle azioni possedute, potrà riservarsi di acquistare le eventuali azioni non optate da altri soci.

Resta inteso che, a tutela del socio offerente, le prelazioni saranno efficaci solo se interesseranno il totale delle azioni offerte.

Ove entro il termine per l'accettazione, non fossero pervenute risposte per l'acquisto del totale di quanto offerto, il socio offerente, potrà alienare le azioni

offerte ai terzi indicati nell'offerta, al prezzo ed alle condizioni ivi indicate, nel periodo di quattro mesi dalla data dell'offerta.

Ove entro il termine per l'accettazione fossero pervenute risposte per l'acquisto totale di quanto offerto, il trasferimento avverrà a favore dei soci esercenti, in proporzione delle azioni da loro possedute, al prezzo ed alle condizioni indicate nell'offerta, entro i 30 gg. successivi alla fine del termine per l'accettazione.

Il pegno sulle azioni deve essere preventivamente comunicato agli altri soci mediante raccomandata A.R. ed è consentito solo a condizione che il diritto di voto sia riservato al socio e il creditore pignoratizio prenda atto ad ogni effetto del diritto di prelazione spettante agli altri soci.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di trasferimento dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale, al trasferimento dell'usufrutto o della nuda proprietà delle azioni ed infine al trasferimento a titolo gratuito.

Dei vincoli stabiliti nel presente articolo deve essere fatta menzione sui certificati rappresentanti le azioni della Società

Art. 8 - I versamenti sulle azioni sono richiesti ai soci dal Consiglio di Amministrazione della Società nei termini e con le modalità che riterrà convenienti.

Il versamento del capitale da parte della A.S.L. 14 avverrà parte mediante conferimento dei macchinari necessari per l'effettuazione degli esami di Tomografia Assiale Computerizzata, del valore di L. 672.000.000, e Risonanza Magnetica, del valore complessivo di L. 2.730.000.000, omnicomprensivi del costo del progetto, per complessive L. 3.346.000.000, e per L. 3.500.000.000 mediante conferimento dei corrispondenti fondi che riceverà dalla Regione

Piemonte per la messa a norma degli impianti e delle strutture della struttura Ospedaliera "Madonna del Popolo" di Omegna.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia, maggiorato di tre punti, fermo restando il disposto di cui all'art. 2344 Cod. Civ.

Art 9 - La qualità di socio, comporta l'adesione incondizionata allo statuto sociale ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

Art. 10 - La Società può emettere obbligazioni al portatore e nominative in conformità alle prescrizioni di legge.

Art. 11 - I soci potranno finanziare la Società e la Società potrà acquisire fondi, con obbligo di rimborso, sia sotto forma di deposito che sotto altra forma nei limiti e con i criteri stabiliti dalla legge.

Titolo IV

ASSEMBLEA

Art. 12 - L'assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto sociale, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 13 - L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove purché in Italia.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi e con le modalità previste dall'art. 2367 c.c.

Art. 14 - La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e spedito con plico raccomandato al domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea. L'avviso deve contenere, ai sensi dell'art. 2366 c.c., il luogo, il giorno e l'ora della adunanza in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle modalità di cui sopra, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale.

Art. 15 - Per l'intervento alle assemblee è richiesto il preventivo deposito delle azioni da eseguirsi nei termini di cui all'art. 2370 c.c. e con le modalità stabilite dall'avviso di convocazione.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi dell'art. 2372 c.c.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci o terzi che non siano amministratore, sindaco o dipendente della Società.

Art. 16 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona scelta dai soci presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea e da un notaio nelle assemblee straordinarie, sempre comunque in conformità dell'art. 2375 c.c.

Spetta al Presidente dell'assemblea, constatare il diritto di intervento nell'assemblea, anche per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega.

Art. 17 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parità di voti la proposta viene respinta.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Art. 18 - L'assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, il cinquanta per cento del capitale sociale.

Titolo V

AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da sette membri, compreso il Presidente e l'eventuale Vice Presidente, la cui elezione è riservata all'assemblea. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina degli Amministratori spetta all'assemblea.

I primi Amministratori sono nominati nell'atto costitutivo. Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili di società concorrenti, né esercitare un'attività corrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

Al consigliere scelto quale Presidente spetterà, comunque, all'interno del Consiglio, un unico voto.

Art. 20 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della società.

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale oppure ovunque in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Amministratori o dal Presidente del Collegio Sindacale.

Quando ne è richiesto da due consiglieri o dal Presidente del Collegio Sindacale, il Presidente deve procedere alla convocazione in un termine non maggiore di giorni quindici da quello della richiesta.

Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio saranno inoltrati anche ai Sindaci effettivi con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la riunione.

Art. 21 - Per la validità delle deliberazioni è necessario la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, il voto del Presidente ha lo stesso valore di quello degli altri consiglieri.

Art. 22 - Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Società; mentre gli atti di gestione straordinaria dovranno essere autorizzati dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio può nominare un Comitato esecutivo, Consiglieri delegati, Direttori generali, Direttori e procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 cod. civ., il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di consigliere delegato, potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri, come pure potrà avvalersi della particolare loro consulenza; i Consiglieri delegati sono scelti tra quelli proposti dalla parte privata.

Art. 23 - La firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, al vice Presidente.

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro mandato. Può inoltre essere assegnato loro un emolumento annuo, maggiorato per il Presidente, determinato dall'Assemblea.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 24 - Il Collegio sindacale, i cui compiti sono fissati dalla legge, è composta di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati ai sensi di legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'assemblea, che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale, determina il compenso loro spettante.

Qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più sindaci, si applica l'art. 2041 c.c.

Titolo VII

BILANCIO E UTILI

Art. 25 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e provvede a comunicarlo ai Sindaci almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'assemblea dei soci, alla cui approvazione sarà sottoposto.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 26 - Gli utili netti, risultanti dal bilancio, dedotta la parte da assegnare alla riserva legale a norma dell'art. 2428 c.c., saranno distribuiti tra i soci, salvo che l'assemblea, nei limiti della legge, non ne stabilisca in tutto o in parte una diversa destinazione.

Titolo VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Titolo IX


COMPETENZA GIUDIZIARIA

Art. 28 - L'Autorità giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni insorgibili fra la Società ed i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

Titolo X

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 29 - Per quanto non è espressamente contemplata nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle leggi speciali in materia.



PATTO PARASOCIALE

TRA

La Azienda Sanitaria Locale N. 14 - VCO - Regione Piemonte, (di seguito per brevità A.S.L. 14), con sede legale in Omegna, via Mazzini n. 117, in persona del suo Direttore Generale Dott. Mario Vannini

e

La _____ con sede legale in _____ in persona del suo _____
(tali soggetti, in prosieguo definiti complessivamente "Parti")

PREMESSO

1. Che il D.Lgs. 229/99 (decreto Bindi), nell'apportare modifiche al precedente 502/1992 in tema di riordino della disciplina in materia sanitaria ha introdotto, al suo art. 10, così sostituendo l'art. 9 bis della pregressa citata normativa, la possibilità per il Servizio Sanitario Nazionale di realizzare, nell'amministrazione della struttura sanitaria, programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del SSN appunto e soggetti privati, il tutto anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato;
2. che la A.S.L. 14 e la _____, hanno manifestato la loro disponibilità a costituire una Società per azioni, per il raggiungimento dei fini previsti dal citato art. 10 D.Lgs. 229/99, così come indicati nel punto precedente e specificamente per la gestione della struttura Ospedaliera denominata "Madonna del Popolo" di Omegna, di proprietà della A.S.L. 14, struttura

attualmente gestita dall'impresa..... soggetto privato partecipante alla costituzione della società mista di cui sopra.

3. che la Società, sarà effettivamente costituita in data _____ a repertorio del dott. _____ Notaio in _____ ;
4. che le parti che parteciperanno alla costituzione della Società, avranno al qualifica di soci fondatori;
5. che le Parti, intendono con il presente patto parasociale (di seguito per brevità "Contratto"), disciplinare i reciproci rapporti quali azionisti della Società, al fine di determinare le modalità di amministrazione della Società per quanto attiene alla formazione ed alla composizione degli organi societari, la gestione operativa della Società nonché le modalità di versamento del capitale sociale.

Tutto ciò premesso, le Parti, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - PREMESSE

Gli elementi e le circostanze di cui in premessa, rappresentano condizioni preliminari essenziali per l'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con il presente Contratto.

L'eventuale modificazione di tali elementi e circostanze, nel corso di esecuzione del presente Contratto, comporterà pertanto, su richiesta di una delle Parti, la rinegoziazione dei diritti e delle obbligazioni disposti dal Contratto stesso, in modo che non si verifichi alcun mutamento sostanziale delle singole posizioni delle Parti rispetto a quelle di seguito definite.

Art. 2 - CAPITALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le Parti si impegnano a partecipare alla Società il cui capitale sociale è inizialmente rappresentato da 250 azioni aventi valore nominale di L. 1.936.270 / 1000 Euro, per un valore complessivo di L. 484.067.500 / 250.000 Euro.

Tale capitale sociale deve essere distribuito tra le Parti nella seguente misura:

alla A.S.L. 14 il 51%

alla (*impresa privata*) il 49%

La quota della A.S.L. 14, non potrà mai per alcuna ragione essere inferiore a tale percentuale.

La (*impresa privata*) verserà obbligatoriamente la sua quota capitale in contanti, quota da intendersi distinta ed autonoma rispetto al conferimento già effettuato dalla stessa ad inizio della gestione della struttura in oggetto.

Le azioni di proprietà dei soggetti privati non sono cedibili a terzi senza il consenso della Pubblica Amministrazione partecipante alla società di gestione.

Per il trasferimento delle azioni il socio privato cedente dovrà preventivamente darne comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al socio pubblico. Qualora nel termine di 60 gg. successivi alla data di ricevimento della raccomandata, al socio alienante non pervenga alcuna comunicazione da parte del socio pubblico, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni alla persona indicata nella suddetta comunicazione nel termine massimo di mesi 3, fatti salvi, ovviamente, i diritti di prelazione.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di trasferimento dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale, al trasferimento dell'usufrutto o della nuda proprietà delle azioni ed infine al trasferimento a titolo gratuito.

Art. 3 - ORGANI SOCIALI E GESTIONE DELLA SOCIETA'

Le Parti sono espressamente impegnate a fare tutto quanto in loro facoltà, affinché lo Statuto disponga che il Consiglio di Amministrazione sia composto da sette membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Le parti convengono ed accettano che tre di tali consiglieri, tra cui il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, siano riservati alla designazione della Parte Privata mentre i restanti quattro, tra cui il Presidente, saranno designati due dalla A.S.L. 14, uno dalla Amministrazione Comunale di Omegna ed uno dalla Regione Piemonte.

Il Collegio Sindacale della Società, deve essere composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Dei tre membri effettivi uno è designato dall'A.S.L. 14, con funzioni di Presidente, uno è designato dalla parte privata, mentre il terzo membro effettivo ed i supplenti sono scelti dall'Assemblea.

Art. 4 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Le Parti espressamente convengono ed accettano che, in caso di fallimento, messa in liquidazione, grave indebitamento o esistenza di procedura concorsuali in capo al socio privato, la presente Società venga sciolta di diritto.

Le procedure di liquidazione sono quelle indicate nello Statuto.

Art. 5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente Contratto ad assumere in seno agli organi sociali della Società, con l'osservanza delle disposizioni di legge nonché in conformità con lo Statuto, tutte le deliberazioni necessarie per la realizzazione e l'esecuzione di quanto stabilito dagli articoli precedenti e di fare tutto quanto necessario affinché lo Statuto, predisposto all'atto di costituzione della Società e, successivamente, le eventuali modifiche apportate a tale Statuto, rispettivamente contengano o-dispongano clausole e condizioni adeguate per gestire la Società in conformità agli impegni di cui sopra.

Art 6 - EFFICACIA DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'inadempimento di una delle Parti alle disposizioni di cui al precedente art. 3, comporterà la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la Parte non inadempiente dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha decorrenza iniziale dalla data di sottoscrizione delle Parti e termine finale coincidente con quello della durata della Società, come risultante dal relativo Statuto sociale, salvo quanto stabilito dal precedente art.6.

L'estinzione anticipata della Società, la dichiarazione di fallimento o di altre procedure concorsuali a carico della Società stessa, equivalgono, ai fini del presente Contratto, al perfezionamento del termine finale di durata della Società.

Art. 8 - MODIFICAZIONI CONSENSUALI

Il contenuto del presente Contratto potrà essere modificato in ogni tempo dalle Parti esclusivamente in via consensuale e ogni eventuale modifica, dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto secondo i rispettivi poteri delle Parti.

Art. 9 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le parti si impegnano per tutta la durata di cui al precedente art. 7, a mantenere riservato ed a non divulgare a terzi il contenuto del presente Contratto, mantenendo altresì riservata ogni informazione relativa alla esecuzione degli impegni assunti.

Art. 10 CONTROVERSIE

Competente a conoscere di tutte le controversie tra le Parti, relative al presente Contratto, sarà l'Autorità giudiziaria della sede sociale.

Omegna li

Azienda Sanitaria Locale n. 14 - Regione Piemonte